

Civile Ord. Sez. U Num. 21606 Anno 2019

Presidente: MAMMONE GIOVANNI

Relatore: DORONZO ADRIANA

Data pubblicazione: 22/08/2019

ORDINANZA

sul ricorso 4031-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE,
con ordinanza n. 147/2019 depositata il 28/01/2019 nella causa tra:
ALEMANNO ANTONIO;

- ricorrente non costituitosi in questa fase -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA DIFESA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



392
19

- resistenti non costituitisi in questa fase -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2019 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario (Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro) ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Rilevato che:

a seguito di un infortunio occorsogli il 17 dicembre 2011, Antonio Alemanno, in servizio nell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto al Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso ex art. 414 cod.proc.civ., che gli sia riconosciuto lo *status* di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563 L. 266/2005, o, in subordine, ai sensi dell'art. 1, comma 564 L. 266/2005, con la conseguente condanna del Ministero dell'Interno alla concessione dei benefici economici previsti;

su eccezione sollevata dal Ministero resistente, il Tribunale con sentenza n. 2291 del 16/5/2016, ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;

il giudizio è stato tempestivamente riassunto dall'Alemanno dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione di Lecce, il quale - prima di ogni decisione di merito e dopo aver avvisato le parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3°, cod. proc.amm., della possibilità che fosse rilevato il difetto di giurisdizione dello stesso Tribunale, con ordinanza pubblicata in data 28/1/2019 ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione e ha rimesso gli atti alla cancelleria di questa Corte per la relativa decisione;

il Tribunale amministrativo ha infatti affermato che a) la situazione giuridica soggettiva dedotta dall'Alemanno è riconducibile ad un

diritto soggettivo, e non già ad un interesse legittimo, dal momento che, con riferimento al riconoscimento dello *status* di vittima del dovere nonché all'attribuzione della provvidenza economica e alla sua quantificazione, la pubblica amministrazione non ha alcun potere discrezionale; b) la controversia in esame non ricade in alcuna delle materie per le quali il legislatore ha attribuito giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, con potere di conoscere, ai sensi dell'art. 103, comma 1°, Cost. anche di diritti soggettivi; c) la provvidenza spettante alle vittime del dovere non può dirsi inerente al rapporto di lavoro, sì da rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, sia perché la qualificazione di «vittima del dovere» può spettare anche ad un soggetto non legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato, come ad esempio i militari di leva o i familiari superstiti, sia perché la natura dell'erogazione è assistenziale e non è legata sinallagmaticamente alla prestazione di lavoro; in questa sede le parti interessate non hanno svolto attività difensiva, mentre il Procuratore generale ha concluso per la soluzione del conflitto in favore del giudice ordinario.

Considerato che:

1. conformemente alle conclusioni scritte del sostituto Procuratore generale, l'ordinanza del Tribunale amministrativo per la Puglia-sezione distaccata di Lecce, merita di essere condivisa ed il conflitto negativo risolto con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;

2.- la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo attestata sul seguente principio di diritto: «In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro

familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale» (Cass. Sez.Un. 16/11/2016, n. 23300, seguito da Cass. Sez. Un. 11/04/2018, n. 8982);

a siffatto principio questa Corte intende dare continuità;
deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi in questa sede, in mancanza di attività difensiva svolta dalle parti e della natura officiosa del procedimento.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale devono essere rimesse le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2019

Il Presidente

Dott. Giovanni Mammone

